

Prot.n.5592

Bari,17/11/2025

**BANDO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE AFAM PER L'A.A. 2025/2026
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO – AREA ELEVATE QUALIFICAZIONI**

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento INPA il quale esonera le amministrazioni pubbliche dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO** il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTA** la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e, in particolare, l’articolo 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, “*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “*Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 370 “*Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 1014;

- VISTO** l'art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;
- VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO** il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*;
- VISTO** l'articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"*;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *"Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- VISTO** il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- VISTI** i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *"Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica"*, e *"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"*;
- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"*, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA** la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante *"Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"*

- VISTO** il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”*;
- VISTO** il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, *“Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;
- VISTO** il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l’articolo 22-bis;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l’art. 64-bis, c. 3;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO** il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;
- VISTI** i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. *“Istruzione e Ricerca”* 2016-2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico *“Istruzione e Ricerca”* 2019-2021 del 6 dicembre 2022;
- VISTO** il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell’Amministrazione di cui al vigente CCNL;
- VISTO** il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l’articolo 5, comma 3-septies;
- VISTO** lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Bari;
- VISTA** la delibera n. 12 del 19/06/2025 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato di destinare parte delle risorse del budget assunzionale per l’A.A. 2025/2026 per il profilo professionale di Elevate Qualificazioni settore finanziario/contabile;
- VISTA** la Nota n. 10490 del 01 settembre 2025 recante *“Pubblicazione verbale confronto in materia di criteri per la mobilità del Personale AFAM 2025 (23 maggio, 4 e 23 giugno 2025) e in particolare l’Allegato 1 “Disposizioni di cui al verbale di confronto sindacale del 4 e 23 giugno 2025”*;
- VISTA** la Nota n. 13499 del 06 novembre 2025 recante *“Procedure concorsuali a tempo indeterminato. Procedure di mobilità del personale docente e tecnico-amministrativo a.a. 2025/2026”*;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, indire una procedura di mobilità, secondo quanto disposto dal sopra richiamato DPR 83/2024;

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

1. È indetta una procedura di mobilità per n.1 unità di personale tecnico amministrativo – CCNL IR 2019-2021 – sezione AFAM – per la seguente posizione

Area	Settore Professionale
Elevate Qualificazioni	finanziario/contabile

2. Il Bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia (<https://www.accademiabelleartiba.it/>), **sul portale del reclutamento InPA**, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).

3. I termini di scadenza per la presentazione della domanda sono pari a quindici giorni successivi alla pubblicazione del Bando.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) essere assunti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM, comprese sezioni staccate purchè con diverso codice meccanografico, inquadrati nell'area e nel settore professionale per i quali è stata indetta la procedura;
- b) essere assunti a tempo indeterminato presso altra istituzione pubblica del comparto universitario o di altro comparto, purchè inquadrati nell'area e nel profilo professionale per i quali è stata indetta la procedura. In tal caso, se l'amministrazione di provenienza rientra in quelle contemplate dall'art. 30, co. 1 del D.Lgs. 165/2001, il candidato dovrà produrre il nulla osta preventivo della propria amministrazione.

3. Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico e coloro che sono soggetti al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35, comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001.

4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 3 – Costituzione della graduatoria

1. Al termine della procedura di mobilità di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 1.000 (mille).

2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:

- a) Titoli ed esigenze di famiglia: punteggio massimo pari a 300 (trecento)
- b) Esperienza lavorativa, attitudini e profilo professionale; colloquio: punteggio massimo pari a 700 (settecento), di cui 200 per il colloquio, al quale accede solo chi ha capitalizzato almeno 150 punti nella

valutazione dell'esperienza lavorativa, attitudine e profilo professionale

3. Per l'inserimento in graduatoria, la valutazione di cui al punto b) del comma 2 del presente articolo deve essere pari o superiore a 350 punti.

4. L'elenco degli idonei è finalizzato esclusivamente alla mobilità di cui al presente bando e non potrà essere utilizzato per altra finalità. La validità della graduatoria è limitata all'anno accademico per il quale è indetta la procedura.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta esclusivamente secondo l'Allegato A, corredato dal curriculum vitae, e deve essere inviata entro le ore 23.59 del giorno 2 dicembre 2025 all'indirizzo accademiabelleartiba@pec.it.

Art. 5 – Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I titoli generali e di studio, così come i titoli dichiarati dal candidato nel proprio curriculum, attestanti l'esperienza lavorativa, le attitudini e il profilo professionale, devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

2. Per i titoli attestanti l'anzianità di servizio si considerano quelli maturati fino all'a.a. 2024/2025 compreso.

3. Il servizio a tempo determinato può essere valutato solo se prestato a seguito di procedura selettiva pubblica, della quale il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto. Non saranno valutati i servizi per i quali non viene riportata tale informazione o la stessa non risulta verificabile.

4. I titoli attestanti le esigenze di famiglia devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data della presa di servizio nell'Accademia che ha indetto la procedura.

5. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.

6. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

7. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito alla data di scadenza del bando.

Art. 6 – Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.

2. Sono inammissibili le domande per le quali risultino assenti i requisiti previsti dall'art. 2.

3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 – Commissione

1. La commissione tecnica è composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale è bandita la procedura. (art. 14, co. 4, lett. a del DPR 83/24)

2. La commissione è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Direttore.

3. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi precedenti si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali e del CNAM.

Art. 8 – Valutazione dei titoli di servizio, di studio e precedenti per il personale tecnico-amministrativo

1. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo ha come punteggio massimo complessivo 300 punti. Tale valutazione viene effettuata solo per coloro che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 350 negli ambiti di cui al successivo art. 9 (curriculum e colloquio).

2. L'anzianità di servizio viene valutata intendendo con il termine “ruolo” il servizio a tempo indeterminato e con il termine “pre-ruolo” il servizio a tempo determinato. Ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025 vengono adottati i seguenti criteri:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO	
a) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (1)	p. 2
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio (2) ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego	p. 1
c) per il servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda (3), in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)	p. 24
d) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità (3), in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), b) e c)	Oltre il triennio: p. 8 oltre il quinquennio: p. 12

NOTE Anzianità di servizio:

1) È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8 della Legge 463/78.
- Il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge 312/80;
- Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;
- Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al D.P.R. 31/5/74, n. 420;
- I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/85, (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca

o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.;

- Il servizio di ruolo (a tempo indeterminato) prestato nel profilo di provenienza, in seguito a reclutamento avvenuto con concorso pubblico, per il personale immesso nei ruoli AFAM ai sensi del d.P.C.M. 9 settembre 2021.
- Il servizio degli assistenti (modelli viventi) delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza.

2) È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nel ruolo docente degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza.

3) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio non di ruolo ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore. Ai fini dell'individuazione della carriera immediatamente inferiore si fa riferimento alle vigenti qualifiche contrattuali (EQ, funzionario, assistente, operatore). Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni accademici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge.

4) Il punteggio previsto nella lettera c) allegato B, è attribuito: per il servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata dall'interessato con le modalità previste dal Bando di mobilità. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto alla lettera d) devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione, pertanto, sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, etc...Parimenti ai sensi dell'art 4 del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno accademico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di utilizzazione o scambio annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.

3. I Titoli generali e di studio vengono valutati, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, con i seguenti criteri:

TITOLI GENERALI E DI STUDIO	
a) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione	p. 6 fino al massimo di p. 24
b) per il superamento di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali, per ogni concorso superato	p. 12
c) Titoli di studio per operatori: (scegliere in base alla specifica procedura)	
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado	p. 12

- Laurea triennale	p. 12
- Laurea specialistica	p. 12
- Laurea magistrale o titolo equipollente	p. 24
- Specializzazione post-laurea e dottorato di ricerca	p. 12
d) Titoli di studio per assistenti e modelli viventi: (scegliere in base alla specifica procedura)	
- Laurea triennale	p. 12
- Laurea specialistica	p. 12
- Laurea magistrale o titolo equipollente	p. 24
- Specializzazione post-laurea e dottorato di ricerca	p. 12
e) Titoli di studio per tecnici di laboratorio: (scegliere in base alla specifica procedura)	
- laurea specialistica	p. 12
- laurea magistrale o titolo equipollente	p. 24
- specializzazione post-laurea e dottorato di ricerca	p. 12
f) Titoli di studio per accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo: (scegliere in base alla specifica procedura)	
- Master	p. 12
- Laurea magistrale o titolo equipollente	p. 24
- Ulteriore specializzazione post-laurea e dottorato di ricerca	p. 12
g) Titoli di studio per funzionari: (scegliere in base alla specifica procedura)	
- Specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca	p. 12
- Laurea ulteriore rispetto a quella necessaria per l'accesso al profilo di appartenenza	p. 12
h) Titoli di studio per figure EQ: (scegliere in base alla specifica procedura)	
- Specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca	p. 12
- Laurea ulteriore rispetto a quella necessaria per l'accesso al profilo di appartenenza	p. 12

4. Le Esigenze di famiglia vengono valutate, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, con i seguenti criteri:

ESIGENZE DI FAMIGLIA	
a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)	p. 24
b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2)	p. 16
c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)	p. 12
d) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (3), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art 122 – comma III – D.P.R. 309/90),	p. 24

o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (4)	
e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104(1):	p. 12

NOTE Esigenze di famiglia

(1) Il punteggio spetta per la provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data di presentazione della domanda. La precedenza, comunque, a parità di punteggio è attribuita a colui la cui famiglia risiede nel comune dove ha sede l'istituzione. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per la provincia confinante con quella di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest'ultima non esistano istituzioni alle quali possa accedere il personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) d), sono cumulabili tra loro.

(2) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui viene disposto il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(3) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(4) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

5. La valutazione delle precedenze di cui al presente punto, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini professionali. L'ordine delle preferenze, in conformità alle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, è la seguente:

- a) Ha titolo a precedenza assoluta al trasferimento, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni (1):
 - soggetti privi di vista
 - soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a annesse alla tab. A L. 648/1950.
- b) Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.
- c) Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati

all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.

- d) L'attribuzione delle precedenza di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda.
- e) I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenza e dei punteggi.

NOTE Precedenze

1) Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

- lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3- bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;
- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.
- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:
 - i) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.
 - ii) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno

accademico 2024/2025, della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445.

6. I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenza e dei punteggi.

Art. 9 – Valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale del personale tecnico-amministrativo

1. Il Candidato dovrà allegare alla domanda un *curriculum vitae/professionale* in formato europeo con l'indicazione del titolo di studio e dell'esperienza lavorativa maturata, nonché degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati e quant'altro ritenuto utile. Il *curriculum* dovrà evidenziare il possesso di una professionalità corrispondente al fabbisogno amministrativo e alle funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'Accademia, come specificato all'art. 1 comma 3 del presente bando.

2. Il punteggio massimo per la valutazione del curriculum vitae/professionale è pari a 500 punti.

3. Oltre alla valutazione del curriculum, è prevista una prova in forma di colloquio al quale accedono solo coloro che hanno avuto una valutazione del curriculum pari o superiore a 150 punti.

4. Rispetto al colloquio, per il quale è prevista una votazione massima pari a 200 punti, la valutazione della commissione terrà conto di elementi quali:

- Preparazione professionale specifica;
- Conoscenza delle principali normative e procedure riguardanti l'area professionale oggetto del bando di mobilità;
- Gradi di autonomia nell'esecuzione del lavoro in relazione l'area professionale oggetto del bando di mobilità;
- Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro;
- Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all'attività svolta;
- Capacità relazionali e propensione al lavoro in team;
- Particolari attitudini in relazione al posto da ricoprire;
- Grado di conoscenza della lingua inglese;
- Grado di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

5. L'idoneità è riconosciuta a coloro che nella valutazione del curriculum e nel colloquio hanno acquisito un punteggio complessivo pari o superiore a 350 punti.

6. Con successivo decreto del Direttore, sarà pubblicato il diario dei colloqui nel sito istituzionale, con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.

7. Per l'espletamento del colloquio, che si svolgerà esclusivamente in presenza, la commissione assicura la partecipazione ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, co. 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione inoltrandola a mezzo PEC all'indirizzo accademiabelleartiba@pec.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame (salvo diversa disposizione ministeriale).

8. Il colloquio è pubblico.

Art. 10 – Approvazione, pubblicazione, utilizzo della graduatoria di idonei

1. Terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La graduatoria include i vincitori e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 350 su 700 in relazione al curriculum e al colloquio di cui al precedente art. 9.
2. Con decreto del Direttore dell'Accademia viene approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento è pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale dell'Accademia e sul Portale dei concorsi AFAM.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Accademia.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo accademiabelleartiba@pec.it.
5. Decorso i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti previsti all'art. 2, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale dell'Accademia e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
6. La graduatoria rimane vigente per il solo anno accademico al quale si riferisce il bando.
7. Il Direttore, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, notifica al personale individuato l'avvenuto diritto alla mobilità. L'assegnazione non può essere revocata su istanza del dipendente.

Art. 11 – Perfezionamento della mobilità

1. L'esito della mobilità sarà comunicato al Ministero secondo le modalità annualmente disposte dallo stesso.
2. All'esito della mobilità, che avrà comunque decorrenza dal 1° novembre dell'anno accademico di riferimento, il personale individuato come vincitore potrà comunicare all'Accademia la disponibilità a completamento di orario presso altre Istituzioni, secondo le modalità indicate nell'apposito Regolamento vigente nella sede di destinazione.

Art. 12 – Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, l'Accademia è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Amministrativo dell'Accademia.

Art. 14 – Norme finali

1. L'allegato A al presente decreto costituisce parte integrante dello stesso.
2. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia con valore di notifica.

Bari, 17/11/2025

Il Direttore
Prof. Antonio Cicchelli

ALLEGATO A

SEZIONE A – Dati identificativi

Io sottoscritto

Cognome		Nome	
Nato a (Prov.)		il	
Nazionalità		Codice Fiscale	
Istituzione AFAM di appartenenza			
Oppure, altro Ente di appartenenza			
Settore/Profilo di appartenenza			
Residenza anagrafica			
Domicilio (se diverso dalla residenza)			
Recapito telefonico		PEO	
PEC			

Dichiaro

- ☐ di possedere il nulla osta preventivo dell'Amministrazione di appartenenza (per mobilità ex art. 30, D.Lgs. 165/2001)
- ☐ di non essere sottoposto al vincolo quinquennale di sede: _____
- ☐ di essere sottoposto al vincolo quinquennale di sede sino alla seguente data: _____

e di possedere i seguenti titoli:

SEZIONE B - TABELLA DI VALUTAZIONE

Anzianità di servizio

N.B. Per “anno” si intende aver svolto almeno 180 giorni, anche non consecutivi e in istituzioni diverse, nell'ambito dello stesso anno accademico. Si intende con il termine “ruolo” il servizio a tempo indeterminato e con il termine “pre-ruolo” il servizio a tempo determinato

1 Anzianità di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza (art. 8, co. 2 del Bando, lettera a della Tabella)	anni	mesi
2 Numero complessivo di anni di servizio non di ruolo o di altro servizio (art. 8, co. 2 del Bando, lettera b della Tabella)	anni	mesi
3 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nel profilo di appartenenza nell'Istituzione di attuale titolarità (art. 8, co. 2 del Bando, lettere c e d della Tabella)	anni	

Titoli generali e di studio

4 Numero di inclusioni in graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione (art. 8, co. 3 del Bando, lettera a della Tabella)	
5 Numero di superamenti di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali (art. 8, co. 3 del Bando, lettera b della Tabella)	
6 Titolo di studio posseduto (art. 8, co. 3 del Bando, lettere c-h della Tabella):	

--	--

Esigenze di famiglia

7 Ricongiungimento al coniuge o ai figli nella provincia (art. 8, co. 4 del Bando, lettera a della Tabella)	
8 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (art. 8, co. 4 del Bando, lettera b della Tabella)	
9 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto (art. 8, co. 4 del Bando, lettera c della Tabella)	
10 Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (art. 8, co. 4 del Bando, lettera d della Tabella)	
11 Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della Legge 104 (art. 8, co. 4 del Bando, lettera e della Tabella)	

SEZIONE C - ALTRE INDICAZIONI

Precedenze (art. 8, co. 5 del Bando)

12 Il candidato usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 483 D. L.vo 297/ 94)?	Si	No
13 Il candidato usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L.104/ 92 o prevista per i docenti emodializzati, art. 61, L.270/ 82?	Si	No
14 Il candidato usufruisce della precedenza prevista per il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato (art. 8, co. 5 del Bando, lettera b)?	Si	No
15 Il candidato usufruisce della precedenza prevista per il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito (art. 8, co. 5 del Bando, lettera c)	Si	No
16 Provincia di residenza o cura del portatore di handicap (genitore) per cui il solo figlio usufruisce della precedenza prevista dall'art. 8 comma 4 dell'Allegato 1 all'Ordinanza Ministeriale [in caso in tale provincia non vi sia alcuna istituzione AFAM della medesima tipologia di quella di provenienza, indicare la provincia più vicina dove c'è un'istituzione AFAM della medesima tipologia di quella di provenienza] (art. 8, co. 5 del Bando, lettera c)		

SEZIONE D - DOCUMENTI ALLEGATI

N° Allegati

1.	Curriculum Vitae in formato europeo
2.	
3.	
4.	
5.	

SEZIONE E – DICHIARAZIONE ANZIANITÀ DI SERVIZIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il/La sottoscritto/a dichiara:

- 1.** di aver assunto effettivo servizio nel profilo professionale di attuale appartenenza dal per effetto di concorso o di legge e di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni
.....;
di avere, quindi, una anzianità di servizio - valutabile ai sensi dell'art. 8, co. 2 lettera a) della Tabella di valutazione - di anni..... di cui:

	Anno	dal	al	Istituzione
anni..... mesi di servizio prestato successivamente all'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di appartenenza (1) (4) (5)				
anni..... mesi di servizio non di ruolo o di altro ruolo (2) (4) (5)				
anni..... di anzianità di servizio nell'istituzione e nel pro- filo di attuale titolarità (3) (4) (5)				

- (1) È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- 1) Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8 della Legge 463/78.
 - 2) Il servizio di ruolo prestato quale addetto di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge 312/80;

- 3) Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;
- 4) Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella annessa al D.P.R. 31/5/74, n. 420;

I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/85 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudenti; per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaborato amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.

- (2) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
 - il servizio non di ruolo ivi compreso quello militare prestato in costanza di rapporto di impiego, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art. 4, comma 13, del D.P.R. 399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
 - il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge.
- (3) La continuità del servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata all'interessato con apposita dichiarazione. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione pertanto sia il periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi e aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri per mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici etc. Parimenti ai sensi dell'art. 4 del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità. In ogni caso, non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nell'istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di utilizzazione annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.
- (3) Il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP), prestato in seguito all'avvenuto pareggiamento, è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica.
- (4) Il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti.

Luogo e data

Firma